

OSSERVATORIO COSTITUZIONALE

Codice ISSN: 2283-7515

Fasc. 5/2022

Data: 6 settembre 2022

Elezioni parlamentari e rappresentazione delle minoranze linguistiche: questioni connesse alle ipotesi di candidature di coalizione multiple per i medesimi collegi uninominali del Trentino-Alto Adige/Südtirol*

di Vincenzo Desantis – Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Trento

TITLE: Parliamentary elections and representation of linguistic minorities: questions related to the hypotheses of multiple coalition candidacies for the same electoral college: the case of Trentino-Alto Adige/Südtirol

ABSTRACT: La vigente legge elettorale prevede che le liste elettorali rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute dagli Statuti speciali e dalle norme di attuazione degli Statuti delle Regioni speciali che si presentano alle elezioni in coalizioni con altre liste possono esprimere un proprio candidato, diverso da quello della coalizione. Questa eccezione è idonea a favorire l'elezione di candidati rappresentativi delle minoranze linguistiche, ma l'assenza di adeguate indicazioni di dettaglio e di modelli di scheda elettorale per governare questa possibilità costituisce un grave elemento di incertezza in vista delle prossime elezioni.

The current electoral law provides that the electoral lists representing recognized linguistic minorities that present themselves in the elections in coalitions with other lists may express their own candidate (different from that one of the coalition). This exception is provided to favor the election of candidates representing linguistic minorities, but the absence of adequate detailed

* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

indications and facsimile voting papers required to face the hypothesis of multiple candidacies constitutes a serious element of uncertainty in view of the upcoming elections.

KEYWORDS: Elezioni politiche; candidature multiple; scheda elettorale; minoranze linguistiche; collegi uninominali; parliamentary elections; multiple candidacies; voting paper; linguistic minorities; single-member colleges

SOMMARIO: 1. Alcune evidenziate criticità del Rosatellum-bis: cenni introduttivi. – 2. Le deroghe della disciplina elettorale per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. – 3. Questioni connesse alla possibilità di candidature multiple per i collegi uninominali. – 4. Brevi considerazioni conclusive.

1. Alcune evidenziate criticità del Rosatellum-bis: cenni introduttivi

La vigente disciplina elettorale, introdotta con la legge n. 165/2017 (giornalisticamente conosciuta con l'appellativo *Rosatellum-bis*¹), regola l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, prescrivendo che l'attribuzione dei seggi avvenga con sistema misto². Per le elezioni parlamentari, il territorio nazionale è ripartito in circoscrizioni³, all'interno delle quali sono individuati, per legge, collegi uninominali e plurinominali, i secondi dei quali sono ricavati dall'accorpamento delle aree di afferenza di collegi uninominali contigui. In ciascun collegio plurinominali, ciascuna lista o coalizione di liste è tenuta a presentare una sola candidatura presso ogni collegio uninominale compreso nel collegio plurinominali⁴ e l'elettore

¹ La legge è ironicamente chiamata così dal nome del suo relatore, Ettore Rosato. Il *bis* si deve al fatto che si tratta del secondo disegno di legge ideato dal medesimo relatore. Il primo non fu mai approvato.

² Più precisamente, il 37,5% dei seggi parlamentari è assegnato con metodo maggioritario ai candidati dei collegi uninominali che riportino il maggior numero di voti, mentre il 62,5% dei seggi è ripartito con sistema proporzionale, con il metodo del quoziente e dei più alti resti, tra liste o coalizioni che si presentano in collegi plurinominali, formati attraverso l'accorpamento di collegi uninominali contigui. Recentemente, la l. 27 maggio 2019, n. 51, ha novellato la prima formulazione della c.d. *Legge Rosato*, per adeguarne il testo all'ipotesi (poi verificatasi) dell'approvazione di una revisione costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari.

³ Al Senato della Repubblica, eletto su base regionale *ex art. 57, co. 1, Cost.*, l'estensione della circoscrizione coincide con il territorio regionale.

⁴ Cfr. l'art. 18-*bis* del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, *Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*.

vota, sulla stessa scheda, sia per il candidato (di lista o di coalizione) all'uninomiale, sia per una delle liste a sostegno del candidato al collegio plurinominale.

Come si può intuire, il funzionamento di questo particolare sistema elettorale prevede che gli stessi voti impiegati per eleggere il candidato di maggioranza relativa al collegio uninominale siano utilizzati per ripartire, con metodo proporzionale, i seggi del collegio plurinominale di riferimento⁵. Più precisamente, i voti che occorrono per eleggere il candidato di maggioranza relativa dei collegi uninominali sono nuovamente utilizzati ai fini del computo delle cifre elettorali, circoscrizionali e nazionali, e conteggiati sia ai fini del superamento delle soglie di sbarramento, sia per la distribuzione dei seggi con metodo proporzionale.

Ora, il fatto che questi voti, a differenza di quelli dei candidati non eletti ai collegi uninominali, utilizzati solo per l'elezione al plurinominale, siano impiegati due volte, e cioè sia per l'elezione maggioritaria che per quella proporzionale, fa sì che i voti *in entrata* di candidati vincenti e sconfitti abbiano un peso *in uscita* decisamente differente, capace di ripercuotersi in fase di conteggio e, per quel che qui più importa, sul rispetto del principio di eguaglianza del voto, ricavabile dall'art. 48, co. 2, della Costituzione della Repubblica⁶: ai sensi della disciplina elettorale, solo i voti del candidato vincente assumono, infatti, rilevanza *due volte* e questo fa registrare una disparità nel trattamento di voti uguali, espressi da cittadini con uguali diritti⁷.

La vista criticità si somma, poi, ad altre, evidenziate, problematiche⁸, tra le quali si segnalano, in particolare: 1. la mancata possibilità di articolare, in qualche modo, la propria manifestazione di voto (sia per ciò che concerne l'espressione di preferenze, come noto preclusa, sia per quanto

⁵ Quanto detto è possibile tra liste che abbiano superato le soglie di sbarramento previste dalla disciplina in parola, che sono del 3 e del 10% dei voti validi espressi su tutto il territorio nazionale, per ciò che riguarda la Camera, oppure del 20% su base regionale, per l'elezione al Senato. Si danno, poi, deroghe per ciò che concerne le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute dalla legge. Ma, per questo, v. *infra*.

⁶ Sull'eguaglianza del voto cfr., tra gli altri, M. ARMANNO, *Personale, uguale, libero e segreto. Il diritto di voto nell'ordinamento costituzionale italiano*, Editoriale scientifica, Napoli, 2018 e, per una disamina più tagliata sulla relazione tra requisiti costituzionali del voto e sistema elettorale ID., *La tutela del diritto di voto tra Costituzione e sistema elettorale*, in *Osservatorio sulle Fonti*, 2/2018. Sul punto si rinvia anche a M. RUBECHI, *Il diritto di voto. Profili costituzionali e prospettive evolutive*, Giappichelli, Torino, 2006,

⁷ Sul punto, in particolare, cfr. M. COSULICH, *Much Ado About Nothing, ovvero dell'inutile compressione dell'eguaglianza del voto nella vigente legislazione elettorale parlamentare*, in *Nomos*, n. 1, 2021.

⁸ Evidenzia tutte queste problematiche M. COSULICH, *Il tramonto dell'eguaglianza (del voto). Considerazioni critiche sulla legge n. 165 del 2017*, in *Critica del Diritto*, n. 2, 2017, p. 30. In tema, l'A. rinvia anche a L. SPADACINI, *Le astuzie incostituzionali del Rosatellum*, in *Il Manifesto*, 25 ottobre 2017, p. 4; F. SGRÒ, *Prime considerazioni sulla legge n. 165 del 2017: questioni nodali e specificità del nuovo sistema elettorale italiano*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 3, 2017, pp. 6-7; A. APOSTOLI, *il c.d. Rosatellum-bis. Alcune prime considerazioni*, in *Osservatorio costituzionale AIC*, n. 3, 2017, p. 10.

riguarda la possibilità di operare un voto disgiunto⁹, parimenti esclusa); 2. la conseguente impossibilità di esprimere, per queste elezioni, una doppia preferenza di genere, soluzione che pure può dirsi incoraggiata dai principi generali ormai affermati dal nostro ordinamento¹⁰; 3. il fatto che la componente maggioritaria del sistema elettorale, assegnando i seggi dei collegi uninominali ai candidati di maggioranza relativa senza prevedere particolari correttivi, può realizzare l'elezione di molti candidati appartenenti a forze politiche suffragate solo localmente e risultate sconfitte o minoritarie al livello nazionale.

L'assegnazione dei seggi a candidati con queste caratteristiche potrebbe, come intuibile, minare la governabilità del sistema, ponendosi in aperto contrasto con i propositi perseguiti da questa e dalle altre recenti legislazioni elettorali, vale a dire la realizzazione di maggioranze di governo sempre più stabili e, conseguentemente, meno soggette a crisi, rimpasti e quant'altro.

Ebbene, i profili problematici appena menzionati sono stati, tra gli altri, oggetto di accurate riflessioni da parte della dottrina e costituiscono, con ogni evidenza, materia viva del dibattito relativo all'opportunità di sostituire o, quantomeno, migliorare l'attuale disciplina elettorale.

Il dialogo sul punto è alimentato dalla necessità, da più parti avvertita, di operare un nuovo intervento organico per il governo normativo della materia elettorale, soprattutto a seguito della riduzione del numero dei parlamentari, intervenuta in questa legislatura.

Il breve contributo che si intende offrire in questa sede mira, però, se possibile, a riprendere il discorso sulle criticità della vigente legge elettorale per evidenziare, nella più ampia prospettiva di un suo totale o parziale ripensamento, un ulteriore profilo problematico a cui occorre porre rimedio. In particolare, le riflessioni che seguiranno si soffermeranno sulla penuria di indicazioni riscontrabile rispetto alla possibilità, prevista dalla stessa legge elettorale, di presentare più di un candidato per il medesimo collegio uninominale e riconosciuta in favore di coalizioni nelle quali si presentino liste rappresentative di minoranze linguistiche individuate dagli Statuti delle autonomie speciali o dalle loro norme di attuazione.

⁹ La mancata previsione della possibilità di operare un voto disgiunto fa sì che l'aver contrassegnato la propria preferenza sulla lista di coalizione che si intende votare fa sì che si voti, per il collegio uninominale, anche, automaticamente, il candidato collegato a quella lista di coalizione (cioè il candidato di coalizione).

¹⁰ Pur non prevedendo la possibilità di esprimere una doppia preferenza di genere, la tutela delle pari opportunità è perseguita attraverso altre disposizioni, tra cui, ad esempio, quella che prescrive che ogni lista bloccata presenti un ordine di genere alternato tra candidati.

Premessa una breve e necessaria ricapitolazione della disciplina derogatoria che il legislatore elettorale ha apprestato per la tutela e la rappresentazione delle minoranze linguistiche, il prosieguo di questo lavoro si interrogherà sui problemi derivanti dall'assenza di indicazioni utili a disciplinare compiutamente l'esercizio dell'accennata facoltà di legge, oltre che sulla conformazione stessa che assumerebbe la scheda elettorale in caso di candidature multiple per il medesimo collegio. L'eventualità di candidature multiple per il medesimo collegio rende, infatti, necessario immaginare come la scheda possa presentarsi anche nella sua variante "munita" di candidature di coalizione multiple per i medesimi collegi uninominali.

Allo stato attuale, la vista facoltà di legge, pure prevista dall'attuale legislazione e resa oggetto di alcuni riferimenti, normativi e non solo¹¹, è regolata in modo da lasciare inevasa tutta una serie di quesiti e problemi. La lacuna di indicazioni che sembra prendere forma in quest'area appare, peraltro, piuttosto grave e considerevole, specie laddove si consideri che insiste in un settore dell'ordinamento, quello della disciplina elettorale, presidiato da riserva di legge e, più in generale, molto più di altri bisognoso di minute regole di dettaglio.

2. Le deroghe della disciplina elettorale per la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge

Come accennato, la presente parte del lavoro riassumerà le principali deroghe che la legislazione elettorale appresta in favore della rappresentazione delle minoranze linguistiche alle elezioni politiche di Camera e Senato¹². Attualmente, le deroghe predisposte dall'ordinamento, che riguardano le sole minoranze linguistiche riconosciute dagli Statuti delle autonomie speciali e dalle relative norme di attuazione statutarie, trovano applicazione soltanto entro l'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

¹¹ A questo proposito si può rinviare alle *Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*, diramate dal Ministero dell'Interno per le Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 4 marzo 2018, disponibili all'indirizzo: https://dait.interno.gov.it/documenti/pubbl_01_politiche_ed.2018.pdf. Cfr., in particolare, pag. 39.

¹² Per la stesura di questa parte del lavoro si è debitori alle riflessioni già svolte in materia da M. COSULICH, *Legislazione elettorale e tutela delle minoranze linguistiche in Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dal Consiglio provinciale al Parlamento Europeo*, in corso di pubblicazione tra gli atti del convegno *La specialità nella specialità. Convegno per il 50° anniversario del Secondo Statuto di Autonomia dell'Alto Adige/Südtirol e del Trentino (1972)*, svoltosi a Trento, il 15 ottobre 2021, presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento.

Gli accorgimenti predisposti a questo scopo si spiegano, naturalmente, con la necessità di assicurare o, quantomeno, di favorire la rappresentazione parlamentare di gruppi politici di minoranza, tutelati dalla legge e, prima ancora, dalla stessa Costituzione (art. 6). La più vistosa eccezione che la tutela delle minoranze sconta rispetto alla disciplina generale è data dalla possibilità di presentare candidatura multiple, riconosciuta alle liste che le rappresentino.

Procedendo per gradi, la vigente disciplina ammette, in primo luogo, la fissazione di diverse e meno elevate soglie di sbarramento, a beneficio delle liste rappresentative di minoranze linguistiche. L'art. 83 del d.P.R. n. 361/1957 (il t.u. *Camera*) afferma, infatti, che, in favore di una lista *«rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale, il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»*, la soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi sul territorio nazionale, funzionale ad accedere al riparto proporzionale dei seggi, possa essere sostituita dalla clausola del *«20% dei voti validi espressi nella Regione medesima»*, oppure dalla circostanza dell'avvenuta elezione di suoi candidati *«in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione¹³»*.

Allo stesso modo, la legislazione vigente dispone, per ciò che concerne il Senato¹⁴, che, laddove una lista sia *«rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute»* e sia *«presentata esclusivamente in una Regione ad autonomia speciale, il cui Statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»*, la soglia di sbarramento generalmente prevista possa essere sostituita con il raggiungimento dell'elezione di candidati *«in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale¹⁵»*. Il requisito alternativo è quello della clausola di sbarramento del 20% dei voti validi al livello regionale, in conformità all'art. 57, co. 1 Cost.

Ancora, risponde alla medesima logica di *favor* per l'elezione di candidati rappresentativi delle minoranze, la disposizione, parimenti applicabile al solo Trentino-Alto Adige/Südtirol, che ammette *«i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in Regioni ad autonomia speciale, il cui Statuto o le cui relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche»*, a coalizzarsi

¹³ Cfr., a questo riguardo, art. 83, co. 1, lett. e, nn. 1 e 2.

¹⁴ Cfr. il d.lgs. n. 533/1993.

¹⁵ V. al riguardo, l'art. 16-bis, co. 1, lett. e, nn. 1 e 2.

con altri partiti o gruppi politici *soltanto in alcuni* (e, perciò, non in tutti) i «*collegi uninominali della rispettiva circoscrizione*¹⁶».

La *ratio* della disposizione è evidentemente quella di consentire ai partiti di minoranza di aderire “opportunicamente” a più coalizioni, infrangendo la regola generale dell’uniformità delle stesse, ai sensi della quale alle alleanze è precluso di “spezzarsi” in più collegi¹⁷.

Proseguendo la disamina, si può, poi, osservare che la normativa elettorale, derogando alla previsione generale che assegna, ad ogni circoscrizione (di Camera o Senato), i tre ottavi dei seggi disponibili ai collegi uninominali¹⁸, devolve all’elezione dei membri della Camera dei deputati trentino-altoatesini un numero di seggi uninominali «*pari alla metà – di quelli, n.d.r. – assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all’unità pari superiore*». Sono, invece, sei i collegi uninominali previsti per il Senato della Repubblica¹⁹.

Alla Camera dei deputati, in particolare, la deroga di cui ora si è detto consente che quattro dei sette seggi che spettano alla Regione siano assegnati ai collegi uninominali, con i restanti tre a designazione dell’unico collegio plurinomiale, esteso all’intera Regione²⁰.

Per quanto riguarda, invece, il Senato della Repubblica, la disciplina derogatoria prevista per il territorio trentino-altoatesino si differenzia, come accennato, dalla disciplina generale per il fatto che tutti e sei i seggi assegnati alla circoscrizione regionale²¹ sono conseguibili a seguito dell’elezione in altrettanti collegi uninominali. In altre parole, l’elezione dei senatori del territorio trentino-altoatesino non avviene con metodo misto, perché l’individuazione degli eletti si esaurisce con l’assegnazione dei seggi uninominali²².

Da ultimo, l’art. 18-*bis*, comma 1-*bis* del già richiamato *t.u. Camera*, nella sua versione attualmente vigente, stabilisce, all’art. 1-*bis*, che, «*Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi*

¹⁶ Cfr., a questo riguardo, l’art. 14-*bis* d.p.r. n. 361 del 1957, applicabile anche alle elezioni del Senato in forza del rinvio che opera in favore di questa disposizione l’art. 8 d.lgs. n. 533 del 1993.

¹⁷ L’uso dell’espressione “spezzare” è ripreso, ancora una volta, da M. COSULICH, *Legislazione elettorale e tutela delle minoranze*, cit., p. 9. Su questo stesso concetto, l’A. richiama G. TARLI BARBIERI, *La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 2018, pp. 141 e ss.

¹⁸ Cfr. l’art. 1, co. 2 d.p.r. n. 361 del 1957 e art. 1, co. 2 d.lgs. n. 533 del 1993.

¹⁹ Cfr. l’art. 1, co. 4 d.lgs. 533.

²⁰ Se non fosse stata predisposta alcuna deroga, i seggi assegnati ai collegi uninominali sarebbero stati due, mentre quelli assegnati al plurinomiale sarebbero stati cinque. La disciplina derogatoria così vigente consente a ciascuna Provincia autonoma di esprimere due collegi uninominali anziché uno.

²¹ E distribuiti nella misura di tre per ciascuna Provincia autonoma, *ex art. 57, co. 3 Cost.*

²² Sulle ragioni della misura derogatoria in parola, si rinvia a M. COSULICH, *Legislazione elettorale e tutela delle minoranze*, cit., p. 6 e ss. L’aspetto appena menzionato pone, come si può intuire, possibili problemi anche dal punto di vista dell’eguaglianza del voto. Sul punto si rinvia agli scritti menzionati precedentemente.

dell'art. 14-bis²³, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali» (sottolineatura aggiunta).

La deroga, annunciata dallo stesso esordio della disposizione appena menzionata, afferma che «Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati, rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate».

Ebbene, la disposizione appena menzionata rivela, in primo luogo, la possibilità, forse non del tutto nota, che le candidature di coalizione, ai collegi uninominali, possano anche essere multiple, cioè espressive di due (o più) candidati, sebbene limitatamente al caso di coalizioni che contengano liste di minoranza: sono, infatti, le liste di minoranza a poter esprimere un candidato diverso da quello individuabile dall'altra o dalle altre liste di coalizione.

In secondo luogo, la disposizione in parola apre tutta una serie di interrogativi sulla conformazione della scheda elettorale sulla quale siano indicati i nomi dei candidati di coalizione e, più precisamente, sulla disposizione dei riquadri che ospitano il nome dei candidati e i contrassegni di lista della medesima coalizione.

In assenza di indicazioni precise su questo e altri aspetti, e mancando, almeno apparentemente, un facsimile di scheda elettorale tra gli allegati ministeriali (un modello della specie di quelli che, generalmente, illustrano i criteri di stampa del materiale elettorale), ogni soluzione che si abbia a prospettare per razionalizzare lo svolgimento delle operazioni di voto nelle ipotesi in cui si registrino candidature multiple sul medesimo collegio uninominale (situazione, invero, mai verificatasi fino ad ora), sembra doversi rintracciare sul solo piano dell'interpretazione, lasciando pienamente insoddisfatti in termini di certezza del diritto.

Indugiando su questo particolare aspetto, il prossimo paragrafo proverà a evidenziare le possibili inefficienze di una lacuna di questo tipo, prospettando le interpretazioni che sembrano, allo stato,

²³ Art. 14-bis, co. 2: *La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Nell'effettuare il collegamento in una coalizione, i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, presenti in circoscrizioni comprese in regioni ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, dichiarano in quali dei collegi uninominali della rispettiva circoscrizione presentano il medesimo candidato con altri.*

percorribili, sia in termini di configurazione della scheda, sia per ciò che concerne i criteri di lettura dei segni apposti sulla stessa.

3. Questioni connesse alla possibilità di candidature multiple per i collegi uninominali

Come si è avuto modo di accennare, quando più liste elettorali decidano di unirsi per formare una coalizione, le stesse sono obbligate a esprimere un unico candidato di coalizione per ciascun collegio uninominale della circoscrizione elettorale, la quale, di solito, coincide con il territorio di riferimento del collegio plurinominale.

Dai facsimile delle schede elettorali si evince chiaramente quale sia la resa grafica che, sulle schede, contraddistingue la presenza di coalizioni.

Quando ci si imbatte in una coalizione (v. *figura 1*, qui sotto²⁴), più riquadri di eguali dimensioni – ciascuno dei quali comprensivo di un contrassegno di lista (banalmente, il simbolo della lista o del partito) e di un listino bloccato per il collegio plurinominale, situato subito accanto – ricadono entro il perimetro tracciato dalla linea continua di un'unica tabella, che fa capo ad un unico riquadro superiore, contenente il nome dell'unico candidato del collegio uninominale: il candidato espresso dall'intera coalizione.

NOME COGNOME (Candidato uninominale)	
9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome
11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome
13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome	14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome

²⁴ Tutte le figure presenti all'interno dello scritto sono oggetto di rielaborazione personale dell'A. di questo contributo. Il lavoro grafico svolto su ciascuna di esse è svolto sulla base dei facsimile allegati alla normativa elettorale.

Come si è detto, le liste rappresentative di minoranze linguistiche possono, però, esprimere il proprio candidato anche *in aggiunta* a quello della coalizione cui abbiano deciso di fare parte, circostanza che sembrerebbe suggerire che sia impossibile che la scheda elettorale e i manifesti elettorali possano presentarsi allo stesso modo di quello visto per le ipotesi in cui, entro la medesima coalizione, si esprima un solo candidato (qui, infatti, se ne può avere uno – o più – *di minoranza*, in aggiunta a quello *non di minoranza* del resto delle liste di coalizione).

La prima soluzione che si potrebbe immaginare per rendere graficamente (e sulla scheda) questa evenienza sarebbe che, al di sopra della medesima grande tabella di coalizione, non vi sia più un riquadro generale, contenente un unico *nome e cognome* (quello, cioè, dell'unico candidato uninominale), a cui possano fare riferimento *tutte* le liste della tabella di coalizione, ma che in ciascun sottoriquadro della tabella, vale a dire in ciascun sottoriquadro di lista, sopra il contrassegno della singola lista, vi sia il nome e cognome del candidato all'uninominale collegato a quella specifica lista (*figura n. 2*, qui sotto).

Il diagramma mostra una griglia di 14 riquadri, numerati da 1 a 14, disposti in due colonne. Ogni riquadro ha un titolo "NOME COGNOME (Candidato uninominale)" e un campo per il numero di lista. I riquadri 6 e 7 sono evidenziati da un cerchio rosso. Un'etichetta gialla "FAC-SIMILE" è sovrapposta in basso a destra.

In questo modo potrebbe aversi, restando all'area evidenziata dal cerchio tracciato nella seconda figura, che le liste 6 e 7, ipoteticamente rappresentative di minoranze linguistiche, possano esprimere, ciascuna per proprio conto, un proprio candidato (poniamo, ad esempio, Tizio per la lista di minoranza 6 e Caio per la lista di minoranza 7). Entrambi saranno, a loro volta, contrapposti al

candidato sostenuto dalle altre liste di coalizione, le liste *non di minoranza* residue (nel caso, le numero 8 e 9), che chiameremmo Sempronio.

Nell'esempio fatto, il nome di *Sempronio* campeggerebbe sul sottoriquadro delle liste 8 e 9, al posto della dicitura *nome e cognome* prevista in ogni sottoriquadro e l'elettore, avendo, sulla scheda, la specificazione del collegamento (es. lista minoranza #6 abbinata a Tizio, lista minoranza #7 abbinata a Caio, liste non di minoranza #8 e #9 abbinate a Sempronio), potrebbe interpretare in modo relativamente semplice a quale candidato di coalizione per l'uninomiale andrà il proprio voto qualora apponga un segno sul solo simbolo della lista (nell'esempio della *figura n. 3*, qui sotto, il n. 7), per l'ipotesi in cui marchi *solo* il simbolo (e non anche il nome).

Ora, come si può evincere, le ipotesi configurabili sulla scheda potrebbero, però, essere anche altre rispetto a quella avanzata. La più possibile sembra, invero, quella di un doppio candidato: uno di minoranza, espresso da una lista di minoranza inserita in una coalizione, a cui si affianchi un altro candidato, a cui facciano riferimento i voti delle altre liste di coalizione che *non* siano di minoranza. Va da sé che, in un'ipotesi come questa, i due candidati della medesima coalizione sarebbero in competizione tra loro, oltre che con i candidati di altre liste e coalizioni, per

aggiudicarsi il seggio, e che le forze politiche di coalizione che abbiano espresso i due diversi candidati (la lista di minoranza, abilitata a candidarne uno *proprio* e le altre liste, unite ad essa in coalizione), pur concorrendo tra loro per aggiudicarsi il seggio uninominale, sarebbero alleate al collegio plurinominale, almeno in vista del superamento delle soglie di sbarramento.

Ebbene, se, per questi casi, la scheda dovrà essere predisposta al modo in cui la si è immaginata nella seconda figura, l'elettore che vada a marcare un contrassegno di lista della coalizione, senza contestualmente barrare il nome del candidato corrispondente, attribuirebbe il voto al candidato uninominale collegato alla lista che ha marcato (nell'esempio illustrato nella figura 3, l'elettore, marcando il contrassegno di lista n. 7, nel sottoriquadro a esso dedicato, voterà il candidato espresso dalla nostra seconda lista di minoranza, vale a dire Caio. Viceversa, e ferma restando l'impossibilità di operare un voto disgiunto, il suffragio in favore di Sempronio, candidato delle liste *non di minoranza* numeri 8 e 9, sempre appartenenti all'unica coalizione cui ci riferiamo, sarebbe ricavabile sia dall'avvenuto contrassegno del simbolo della casella 8 che di quello di cui alla 9).

Ancora, data la stessa ipotesi di scheda, si può provare a immaginare cosa accada quando l'elettore, anziché marcare il simbolo di una lista, barri solo il nome di un candidato collegato (v. *figura n. 4*). Anche in questo caso, logica suggerirebbe che il voto espresso vada al candidato indicato nel riquadro della lista n. 7 (ossia Caio) e che il voto al plurinominale sia, invece, da attribuirsi alla lista ad esso collegata, che è, appunto, la lista n. 7.

The image shows a ballot paper with 14 numbered boxes (1-14) for candidates. Each box contains the text 'NOME COGNOME' and 'Candidato uninominale' followed by three lines for the name. Box 7 is marked with a large 'X' and a diagonal line through it. A yellow diagonal banner at the bottom right reads 'FAC-SIMILE'.

In un sistema del genere sembrerebbe, in altre parole, necessario (e il dato è, probabilmente, emerso già nel corso delle ricostruzioni che hanno preceduto questo passaggio) che, affinché il voto al candidato di minoranza possa desumersi anche dall'avvenuta apposizione di un segno sul simbolo di lista o sul listino bloccato, non accompagnato da un altro segno sul nome, è necessario che tale segno sia stato, ovviamente, apposto sul contrassegno o sul listino collegato al candidato particolare della lista di minoranza.

In assenza di segni sui nomi, altri eventuali segni apposti su simboli o listini diversi dalla/e lista/e di minoranza potranno, infatti, attribuirsi al solo candidato unico dei restanti partiti della coalizione (che, nell'esempio, è Sempronio).

Proseguendo la disamina, bisogna, infine, aggiungere che il modo in cui si è appena immaginato che potrebbe essere configurata la scheda non è affatto l'unico ipotizzabile. Sebbene la soluzione di cui si è discusso sinora sembra, almeno a chi scrive, quella più immediata, oltre che quella, forse, meno foriera di possibili problemi, non è difficile immaginare altre soluzioni grafiche. Tra queste, la seguente: se, ad esempio, sulla scheda mancasse l'abbinamento tra nome del candidato di lista e lista per ogni sottoriquadro in cui sono inseriti i contrassegni, potrebbero sollevarsi altre questioni (v. *figura n. 5*).

<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>1 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>6</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>7 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>2 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>8 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>9 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>3 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome 4. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>10 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome</p>	
<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>4 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>11 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>12 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>
<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>5 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>13 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>	<p>NOME COGNOME (Candidato autonomo)</p> <p>14 1. Nome Cognome 2. Nome Cognome 3. Nome Cognome</p>

FAC-SIMILE
Comunicato ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24 del 2002

In altre parole, potrebbe anche darsi una situazione come questa: una tabella unica con le liste 7, 8 e 9 *non di minoranza* ed espressive del medesimo candidato (che, in questo nostro secondo esempio, chiameremo Mevio) e un candidato di minoranza, espresso dalla lista di minoranza n. 6, che chiameremo Filano. Sempre immaginando di sostituire le diciture *nome e cognome* con i nomi del nostro esempio, in questa seconda possibile resa grafica della scheda, il nome di Filano sarebbe incastonato nel sottoriquadro della sua lista di riferimento, la n. 6, mentre tutti gli altri sottoriquadri – che in quest’ultimo esempio *non* sono popolati da liste rappresentative di minoranze linguistiche, le quali *non* possono esprimere propri candidati – non presenterebbero nomi. Il candidato di 7, 8 e 9 sarà quello indicato nel riquadro generale che sovrasta la tabella. In altre parole, il rettangolo largo e stretto che abbraccia tutta la tabella di coalizione, nell’esempio che stiamo facendo, conterrebbe il nome di Mevio. Anche per l’ipotesi di tale conformazione della scheda, varrebbero le inferenze logiche di cui si è cercato di dare menzione prima: ci si riferisce, in particolare, ai criteri di assegnazione del voto per il caso di mancato doppio contrassegno dell’elettore, che oggi può segnare sia il nome del candidato che il simbolo di lista che intende suffragare. Più precisamente, se la scheda fosse configurata come nell’immagine appena sotto (*figura n. 6*), l’aver apposto un contrassegno sul nome di Filano, situato nel sottoriquadro di riferimento della lista n. 6 (lista di minoranza, che esprime il secondo candidato della coalizione) dovrebbe comportare l’attribuzione del voto alla lista n. 6 anche per collegio plurinomiale.

The image shows a sample of an Italian electoral ballot paper (scheda elettorale) for a plurinominal constituency. The ballot is divided into two columns of numbered boxes (1-14) and a large box at the bottom right. Each box contains the text "NOME COGNOME (Candidato ammesso)" and a list of names. Box 6 is highlighted with a yellow background and has a checkmark next to the name "Filano". A yellow diagonal banner in the bottom right corner reads "FAC-SIMILE".

Allo stesso modo, votare nel modo di cui all'esempio della *figura n. 7*, qui sotto), e cioè contrassegnando il nome che campeggerebbe sul riquadro “omnicomprensivo” di coalizione – che abbiamo detto essere quello di Mevio – il voto all'uninomiale andrebbe, ovviamente, a Mevio, mentre il voto al plurinomiale dovrebbe poter essere ripartito tra le altre liste della coalizione, restando, però, in dubbio e, quasi sicuramente escluso, che anche la lista n. 6, che è collegata a un altro candidato della coalizione, possa partecipare alla ripartizione dei voti “senza lista”, che è prevista dalla disciplina elettorale.

The image shows a sample ballot paper with 14 numbered boxes. Each box is labeled 'NOME COGNOME' and contains a list of names. Box 6 is crossed out with a large 'X', and box 7 is also marked with a cross. A yellow diagonal banner at the bottom right reads 'FAC-SIMILE'.

4. Brevi considerazioni conclusive

Come si può intuire, l'intera disciplina derogatoria che il legislatore ha apprestato per la rappresentazione delle minoranze linguistiche è preordinata a favorire l'elezione di suoi membri, incoraggiando la presentazione di candidature in coalizione. Alcune delle misure che sono state adottate per favorire l'elezione di membri rappresentativi delle minoranze linguistiche potrebbero, però, non essere, allo stato, accompagnate dalla contestuale predisposizione dei necessari accorgimenti per la loro effettiva fruizione.

Le riflessioni che si è cercato di svolgere in questa sede provano a riprendere in mano alcune delle criticità già evidenziate relativamente al rapporto tra disciplina elettorale e tutela delle

minoranze linguistiche per illustrare, se possibile, una lacuna della disciplina parzialmente inesplorata e meritevole, forse, di qualche considerazione.

La mancata previsione di un apposito modello di scheda, allegato – quantomeno - al t.u., che disciplini l'elezione della Camera e che possa fugare ogni dubbio, sia con riferimento alla resa grafica che può assumere la scheda elettorale, sia con riguardo ai criteri da applicare per la sua corretta lettura, restituisce un quadro di incertezza che ha davvero poco di tollerabile.

In aggiunta, la previsione della possibilità di presentare un proprio candidato, facoltà che la legge riconosce a ciascuna lista rappresentativa di una minoranza linguistica, e il fatto che il candidato proprio della lista di minoranza sia distinto da quello presentato dal resto della coalizione, svilisce, almeno in parte, il significato stesso della candidatura solidale: se, infatti, la lista di minoranza si avvalessse di tale facoltà in tutti e quattro i collegi uninominali previsti, per il Trentino-Alto Adige, per la Camera, il candidato uninominale di minoranza sarebbe contrapposto al candidato del resto della coalizione e il trasferimento dei voti dal candidato di minoranza alla lista di minoranza non coinvolgerebbe in alcun modo la coalizione.

Certo, in uno scenario come questo sarebbero consentiti e agevolati comportamenti opportunistici altrimenti esclusi, perché sarebbe possibile presentare un candidato proprio dove si è più forti e “accettare” quello della coalizione dove lo si è meno, ma il quadro finora illustrato sembra evidenziare che i vantaggi che questa disciplina pure possa apportare alle liste rappresentative delle minoranze siano, in verità, piuttosto esigui, rispetto ai problemi posti dagli interrogativi che le mancate puntualizzazioni sul tema possono ingenerare.

Ad oggi, l'unico correttivo alle incertezze che il ricorso al sistema di presentazione multipla dei candidati all'uninominali può comportare sembra, invero, rappresentato dalla circostanza, prevista dall'art. 18-*bis*, co. 1-*bis*, ultimo periodo, che la minoranza linguistica possa sì presentare un proprio candidato nel collegio uninominale, ma solo dopo aver ottenuto l'assenso delle altre liste della coalizione.